



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 27-04-2016

## OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016 - CONFERMA

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Paolo	P	Pascarosa Flavio	P
Prezioso Antonio	P	Pacia Ulderico	P
Spagnuolo Giuseppe	P	Scioscia Fabiola	P
Tuccia Luigi	P	Moschella Vincenzo	P
Iannaccone Antonio	P	Del Mauro Massimiliano	P
Landi Domenico	P	Parziale Gianna	P
Aquino Valentina	P	Strumolo Massimiliano	A
Musto Dimitri	P	Battista Annunziata	P
Barbarisi Raffaele	P		

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO: Relaziona l'assessore Landi.

ASSESSORE LANDI: In via generale valgono le considerazioni precedentemente esposte per quanto riguarda in generale la politica tributaria. La Legge di Stabilità ha abolito la TASI per le abitazioni principali mentre le aliquote restano confermate all'1x1000 per le abitazioni, prima casa, per le categorie A1, A8 e A9 che ripeto, non sono presenti sul nostro territorio, e nella misura del 1x1000 per gli altri fabbricati e dell'2x1000 le categorie D.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO : Rilevo che nello schema depositato agli atti non sono indicati i valori dei fondi provenienti dalla TASI per finanziare vari servizi: pubblica sicurezza, vigilanza, tutela del patrimonio.

SINDACO: Vogliamo fare 5 minuti di pausa nel frattempo per verificare la questione. Approvata all'unanimità.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE SOSPESO E RIPRENDE ALLE ORE 21.10.**

SINDACO: Riprendiamo i lavori e procediamo nuovamente con l'appello.

#### **IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALL'APPELLO.**

**L'ESITO DELL'APPELLO E' IL SEGUENTE:**

**PRESENTI: 16. ASSENTI: 1 (STRUMOLO).**

ASSESSORE LANDI: Allora, in relazione al deliberato che proponiamo, rispetto alla versione che abbiamo agli atti, proponiamo quindi, di sostituire il quarto punto all'ordine del giorno con l'individuazione e l'inserimento delle voci che nella copia agli atti risultavano mancanti, distribuendo una copia ai consiglieri presenti.

CONSIGLIERE BATTISTA : Ho il dubbio che la proposta possa così essere emendata nel corso del Consiglio Comunale tanto più che è assente un Consigliere Comunale.

SINDACO: Lo votiamo come emendamento, indicazione analitica del punto 4.

CONSIGLIERE BATTISTA: Il problema non è votare l'emendamento quanto la carenza di istruttoria.

SINDACO: E c'è l'emendamento. Lo votiamo come emendamento al punto 5 del deliberato che è stato consegnato a tutti i consiglieri, anche alla segreteria.

CONSIGLIERE DEL MAURO: Comprendiamo che sotto il profilo sostanziale non cambia nulla in quanto vengono confermate le aliquote precedenti ma riteniamo che più che di un emendamento si tratti di un completamento.

SINDACO: L'importo contenuto era già previsto, i servizi pure, ed è una questione di indicazione analitica dell'imputazione ai servizi delle cifre già previste in bilancio. L'emendamento al punto 5 è il seguente “ *Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune; Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: pubblica sicurezza e vigilanza € 575.428,66; tutela del patrimonio artistico e culturale € 216.980,96; servizi cimiteriali € 61.646,87; servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 731.216,35; servizi socio-assistenziali € 303.827,39; servizio di protezione civile € 40.228,39.* ”. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

**Si allontanano i consiglieri Pacia, Battista, Moschella e Del Mauro.**

**PRESENTI: 12.**

**SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL'EMENDAMENTO AL PUNTO 5:**

**PRESENTI E VOTANTI: N. 12. ASSENTI: N. 5** (*Strumolo, Pacia, Battista, Moschella, Del Mauro*).

**VOTI FAVOREVOLI: N. 9. VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. VOTI CONTRARI: N. 3** (*Musto, Spagnuolo G., Iannaccone*).

**L'EMENDAMENTO E' APPROVATO.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 3 del 06.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 14.05.2014, e la sua successiva modifica approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 10.11.2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 28.11.2014, applicato per l’annualità 2015 ;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il “Nuovo” Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2016 ;

**VISTA** la deliberazione di consiglio comunale n. 19 del 21.05.2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015, pubblicata sul portale del federalismo in data 09.06.2015;

**TENUTO CONTO** che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

**VISTO** in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

**VISTO** l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

**VISTO** l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita: «28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

**ATTESO** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**TENUTO CONTO** che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l'altro : “380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno

*dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.”;*

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *”disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”;*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**TENUTO CONTO** del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e, successivamente, dell'ulteriore differimento al 30 aprile 2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 (G.U. n.55 del 7-3-2016);

**VISTI** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**VISTO** il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali in parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**VISTO**, inoltre, l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

**IN ESITO ALLA VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA COME EMENDATA DAL SEGUENTE ESITO:**

**PRESENTI E VOTANTI: N. 12.**

**ASSENTI: N. 5** (*Strumolo, Pacia, Battista, Moschella, Del Mauro*).

**VOTI FAVOREVOLI: N. 9.**

**VOTI CONTRARI: N. 3** (*Musto, Spagnuolo G. e Iannaccone*)

**VOTI DI ASTENSIONE: N. 0.**

### **DELIBERA**

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **DI DARE ATTO** che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:
  - a) i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
  - b) l'esclusione si applica anche alla quota di imposta possessore/occupante riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
  - c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
  - d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% per cento dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
- 3) **DI DETERMINARE** le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2016:
  - a) ALIQUOTA 1 (uno) per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie a/1, a/8 e a/9
  - b) ALIQUOTA 2 (due) per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi;
  - c) ALIQUOTA 1 (uno) per mille per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili
- 4) **DI DARE ATTO** che non sono stabilite Detrazioni, Riduzioni o ulteriori esenzioni d'imposta per l'anno 2016;
- 5) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune; Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: pubblica sicurezza e vigilanza € 575.428,66; tutela del patrimonio artistico e culturale € 216.980,96; servizi cimiteriali € 61.646,87; servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 731.216,35; servizi socio-assistenziali € 303.827,39; servizio di protezione civile € 40.228,39;
- 6) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016;

- 7) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al “Nuovo” Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n.9 del 27/04/2016 , da applicare a far data dal 01-01-2016 ;
- 8) **DI DARE ATTO** che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
- 9) **DI DARE ATTO** che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l’urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 9, astenuti 3 (*Musto, Spagnuolo G., Iannaccone,*) **Assenti: N. 5** (*Strumolo, Pacia, Battista, Moschella, Del Mauro,*)

### **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 10-05-2016

Dal Municipio, li 10-05-2016

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-04-2016

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 10-05-2016

Il Segretario Generale  
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. Enrico Reppucci

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 10-05-2016

Il Segretario Generale  
Dott. Beniamino Iorio